



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)
Tel. 030.9870913 – 030.9870083
PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

Zone, lì 15/06/2026
Prot.n. 0002326/IX/02

ORDINANZA N. 3/2026

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO LUNGO VIA VALERIANA E STRADE FORESTALI DI PINCUGOLO/TIBIA-OSONE PER LAVORI DI TAGLIO FITOSANITARIO DELLE PECCETE COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Zone ha programmato l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto denominato *"Taglio fitosanitario sulle Peccete di proprietà pubblica del Comune di Zone nelle località Pincugolo e Disgiolo, rispettivamente Area 1 ed Area 2 del lotto unico «Pincugolo – Disgiolo – Corni Stretti»"*, finalizzato all'abbattimento e al taglio degli abeti rossi colpiti dal bostrico;

PRESO ATTO che l'avvio delle lavorazioni è previsto a decorrere dal giorno 16/06/2026 e che le stesse si protrarranno fino al completamento degli interventi programmati, salvo eventuali sospensioni dovute a condizioni meteorologiche avverse o ad esigenze operative;

CONSIDERATO che le operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso comportano l'impiego di mezzi forestali e l'esecuzione di lavorazioni che possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione;

RITENUTO utile e necessario adottare specifici provvedimenti di regolamentazione della viabilità al fine di consentire l'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza e prevenire situazioni di rischio per gli utenti della strada e dei percorsi interessati;

RAVVISATA la necessità, per evidenti ragioni di sicurezza, di interdire temporaneamente il transito a qualsiasi utente della strada, compresi pedoni, ciclisti, motociclisti, conducenti di autoveicoli e di qualsiasi altro mezzo, lungo:

- il tratto della Via Valeriana che dalla località "Conca Verde" conduce al Passo "Croce di Zone";
- la strada forestale di Pincugolo che collega il sito denominato "Dos Burù" alla cascina di "Pincugolo";
- la strada forestale Tibia-Osone;

CONSIDERATA la temporaneità dei provvedimenti viabilistici necessari e la loro stretta connessione con l'esecuzione delle lavorazioni forestali;

RITENUTO che tali provvedimenti rientrino nei casi previsti a tutela dell'interesse pubblico, della sicurezza della circolazione e dell'incolumità delle persone;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20, 21 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. **L’istituzione del divieto di transito** per tutti gli utenti della strada, compresi pedoni, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, velocipedi e qualsiasi altro veicolo lungo:
 - il tratto della Via Valeriana compreso tra la località Conca Verde e il Passo Croce di Zone;
 - la strada forestale di Pincugolo nel tratto compreso tra il sito denominato Dos Burù e la cascina di Pincugolo.
 - la strada forestale Tibia-Osone;
2. Il divieto di cui al punto precedente avrà efficacia dal **lunedì al venerdì a partire dal giorno 16/06/2026 e fino al termine dei lavori**, nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore **07:00** alle ore **12:00**;
 - dalle ore **13:00** alle ore **19:00**;
3. Al di fuori degli orari sopra indicati la circolazione sarà consentita, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o dal personale addetto al cantiere per motivate esigenze di sicurezza.
4. È sempre consentito il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle Forze dell’Ordine, dei mezzi antincendio boschivo e del personale espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale o dalla Direzione dei lavori, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del cantiere.
5. Le presenti disposizioni avranno efficacia fino al completamento delle opere e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e transitabilità dei percorsi interessati.

DEMANDA

- Alla ditta esecutrice dei lavori il posizionamento, la manutenzione e la successiva rimozione della prescritta segnaletica temporanea di cantiere prevista dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
- Alla medesima ditta l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle aree interessate dai lavori, con particolare riguardo alla delimitazione delle zone operative e all’informazione preventiva degli utenti.
- Agli organi di Polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada il controllo sull’osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- 1) La ditta esecutrice dei lavori che:
 - la riapertura dei tratti interessati dal presente provvedimento dovrà avvenire soltanto dopo il completo ripristino delle condizioni di sicurezza.
 - Dovrà provvedere all’installazione e al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica temporanea necessaria, adottando tutti gli accorgimenti previsti dagli artt. 20 e

21 del Codice della Strada e dagli artt. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

- Sarà responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei lavori, dall'inadeguatezza della segnaletica di cantiere o dal mancato ripristino dei luoghi, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

2) I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

3) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e trasmessa a:

- Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Marone;
- Ditta esecutrice dei lavori;
- Direzione lavori.

AVVERTE ALTRESÌ

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marco Antonio Zatti